



COMUNE DI VALLE CASTELLANA

Provincia di Teramo

*Loc. Capoluogo – Via Provinciale 64010 Valle Castellana (Teramo) - C.F. 80006060679 e P.I.: 00275030674
- telef. 0861-93130/93473 fax 0861-93557*

Registro Generale n. 295 del 08.06.2019

DETERMINAZIONI AREA AFFARI GENERALI

N. 137 DEL 08-06-2019

Oggetto: Contenzioso Ciambotti Nicolina / Comune di Valle Castellana. Giudizio dinanzi alla Corte di Cassazione R.G. n. 21809/16. Rinuncia agli atti in corso di causa per stipula accordo transattivo. Impegno di spesa e liquidazione compensi di causa in favore dell'Avv. Maria Antonietta Cataldi, con studio in Ascoli Piceno (AP).

L'anno duemiladiciannove addì otto del mese di giugno, il Responsabile del servizio CATERINI BATTISTA

RICHIAMATE le deliberazioni della G. C. n.ri 18 e 19 in data 16/02/2013 con cui quest'Amministrazione si costituiva in giudizio in merito alle controversie promosse davanti il Giudice del lavoro del Tribunale di Ascoli Piceno dalla sig.ra Ciambotti Nicolina e dal sig. D'Angelo Lino nei confronti del Comune di Valle Castellana e contestualmente conferiva all'Avv. Cataldi Maria Antonietta del Foro di Ascoli Piceno, l'incarico della relativa assistenza legale;

VISTA la sentenza emessa dal Tribunale di Ascoli Piceno Giudice del Lavoro in merito alle controversie di cui sopra in data 13/03/2015 con la quale viene rigettato il ricorso proposto dai sigg.: Ciambotti Nicolina e D'Angelo Lino nei confronti di questo Ente;

ATTESO che i suddetti ex collaboratori di questo Ente hanno proposto appello alla sentenza di primo grado e la Corte di Appello di Ancona ha fissato l'udienza di discussione per il giorno 10/03/2016;

PRESO ATTO come nel giudizio iscritto al R. G. n. 491/2015 della Corte di Appello di Ancona, questo Comune è risultato soccombente, come da sentenza n. 117/2016, pubblicata il 09.08.2016, relativa alla Sig.ra Ciambotti Nicolina;

CONSIDERATA conseguentemente l'opportunità di costituirsi in giudizio avanti alla Corte di Cassazione e far valere le ragioni dell'Amministrazione Comunale;

RICHIAMATA la Delibera di G. C.: n. 72 del 19.09.2016 che qui si intende per integralmente trascritta, con la quale veniva affidato apposito incarico legale all'Avv. Maria Antonietta Cataldi, con studio legale in Ascoli Piceno, già difensore dell'Amministrazione nel primo e nel secondo grado di giudizio, ad accettare l'incarico di assistenza e rappresentanza legale del Comune anche nel procedimento di Cassazione;

VISTO che in corso di causa entrambe le parti addivenivano ad un accordo transattivo per mettere fine alla controversia in oggetto, non causando un maggior danno all'Ente, tanto che l'Avv. Maria Antonietta Cataldi depositava all'Ecc.ma Corte di Cassazione apposita rinuncia agli atti del giudizio ed al ricorso, debitamente firmato in data 28.05.2019 prot 3865;

RITENUTO, onde evitare duplicazioni procedurali, di provvedere all'assunzione del relativo impegno di spesa pari ad € 3.677,70, comprensivo di oneri di legge, spese generali, Iva e Cap, al Cap 138 "Spese per liti arbitraggi, consulenza a tutela ragioni comune";

VISTA la fattura n. 4 del 06.06.2019 rimessa per la liquidazione dall'Avv. Cataldi Maria Antonietta, Via Vezio Catone n. 6 – 63100 Ascoli Piceno (AP), P.Iva 01682680440, c.f. CTLMNT70H53A462P, avente ad oggetto "Saldo compensi giudizio di Cassazione – R.G. n. 21809/16 Comune di Valle Castellana / Ciambotti Nicolina", della somma complessiva di € 3.677,70;

RITENUTO di dover procedere alla liquidazione della fattura di cui sopra in quanto lo Studio Legale in questione ha regolarmente fornito il servizio offerto;

VISTO il Regolamento di contabilità;

VISTO il T.U.E.L.;

DETERMINA

01. Le premesse formano parte integrante e sostanziale del presente atto anche ai fini della motivazione ex art. 3 della Legge n. 241/1990;
02. Di impegnare la somma complessiva di € 3.677,70, comprensivo di oneri di legge, spese generali, Iva e Cap, al Cap 138 "Spese per liti arbitraggi, consulenza a tutela ragioni comune", per le ragioni testè citate;

03. Di approvare la fattura n. 4 del 06.06.2019 rimessa per la liquidazione dall'Avv. Cataldi Maria Antonietta, Via Vezio Catone n. 6 – 63100 Ascoli Piceno (AP), P.Iva 01682680440, c.f. CTLMNT70H53A462P, avente ad oggetto “Saldo compensi giudizio di Cassazione – R.G. n. 21809/16 Comune di Valle Castellana / Ciambotti Nicolina”, della somma complessiva di € 3.677,70;

04. Di liquidare le spese legali e gli oneri professionali inerenti e conseguenti la causa in oggetto per la somma complessiva di € 3.677,70 in favore di:

- DITTA (Indirizzo, Partita IVA/ Codice Fiscale);- PERSONA FISICA (luogo e data nascita, residenza, Codice fiscale);	Fattura/Nota/Parcella		S. compless.	IVA	Modalità di pagamento
	Numero	data			
STUDIO LEGALE CATALDI MARIA ANTONIETTA Via Vezio Catone n. 6 63100 Ascoli Piceno (AP) P.Iva 01682680440	4	06.06.2019	3.677,70	//	IT73G0530813500000000015629
	TOTALE		3.677,70	//	

05. Di imputare la spesa complessiva pari ad € **3.677,70** comprensivo di oneri di legge e spese generali al Cap 138 “Spere per liti arbitraggi, consulenza a tutela ragioni comune” mediante apposito prospetto che segue:

1	ANNO	CODICE BILANCIO			
	2019	01.02-1.03.02.11.006			
	CAP	AZIONE	DESCRIZIONE		IMPORTO
	138		SPESE PER LITI ARBITRAGGI,CONSULENZA A TUTELA RAGIONI COMUNE		€ 3.677,70
	TIPO ACC./IMP P.	N. ACC./IMP .	N. SUBIMP P	TIPO DI FINANZIAMENTO	
	Imp.			(bilancio comunale)	

Letto e sottoscritto a norma di legge.

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

IL RESPONSABILE DI AREA
CATERINI BATTISTA

Si appone il visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria della presente determinazione, che pertanto, in data odierna diviene esecutiva.

Lì

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO
D'ANGELO CAMILLO

E' copia conforme all'originale emesso da questo ufficio.

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

Il presente provvedimento viene trasmesso in copia al sindaco, al Segretario Comunale ed al Responsabile del Servizio Albo Pretorio per la pubblicazione per 15 gg.

Valle Castellana, _____

ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE

N..... di pubblicazione registro Albo Pretorio.

La presente determinazione è stata pubblicata all'Albo Pretorio per 15 giorni consecutivi dalla data del _____ al _____.

Viene altresì pubblicata dalla medesima data, e per 15 giorni consecutivi, su sito web istituzionale di questo Comune accessibile al pubblico (art. 32, co.1, della L. 18/06/2009 n.69).

Valle Castellana,

IL RESP.SERVIZIO ALBO PRETORIO
Di Saverio Giovanni